

SEQUE  
SCHEDA N.6



*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04  
della Direzione Generale Risorse Umane  
(55.14.04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -  
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte  
REGIONE CAMPANIA

E p.c. Al Direttore Generale  
per le Risorse Umane  
LORO SEDI

Prot. 2016. 0610847 20/09/2016 11,16

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adem...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 55 del 2016



**Oggetto: Trasmissione Sentenza n. 7170/2015 del Tribunale di Napoli - Funaro Antonio c/Regione Campania - Problematica art. 16 della Legge n. 253/1990 - Riscontro nota prot. n. 554674 dell'11.08.2016.**

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, che accerta il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90 a personale comandato presso l'Autorità di Bacino, si chiede di verificare la possibilità di costituzione avverso le motivazioni del ricorrente sulla scorta di quanto deciso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23.04.2014 (sentenza favorevole all'Amministrazione) di cui si riportano i seguenti stralci:

- ◆ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ◆ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato.

Utile alla difesa potrebbe essere anche il principio affermato di recente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 153/2015 che esclude nella materia del trattamento economico del Pubblico Dipendente qualsivoglia autonoma potestà normativa regionale. Secondo costante orientamento della Corte Costituzionale il trattamento economico dei dipendenti pubblici va, infatti, ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni.

La disciplina del trattamento economico del personale del pubblico impiego compresa, per i profili privatizzati del rapporto, nell'ambito dell'ordinamento civile, è pertanto di esclusiva competenza statale. Ciò comporta che si devono considerare illegittime le norme regionali approvate, in tale materia, in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare artt. 2 (fonti), 40 (contratti collettivi nazionali ed integrativi) e 45 (trattamento economico).

Il Dirigente della UOD 05  
dott.ssa M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per le Risorse Umane  
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -  
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0590510 09/09/2016 10,07  
Nitt 551417 UOD Servizio Ispettivo-Monit o .  
Ass 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...  
Classifica 7.1.4 Fascicolo 11 del 2016




Al Dirigente della U.O.D. 04  
Contenzioso del lavoro  
**SEDE**

**Oggetto: Sentenza n. 7170/2015 del tribunale di Napoli – Funaro Antonio c/Regione Campania.**

In relazione all'argomento in oggetto e riscontrando la nota prot.554674 dell'11/08/2016, non si ritiene di aggiungere altre significative informazioni oltre a quanto già ampiamente relazionato con note prot. 727241 del 28/10/2015 e prot 731366 del 7/9/2005, che comunque si allegano in copia.

La documentazione di competenza di questo ufficio resta comunque a disposizione per eventuale consultazione.

Il Dirigente  
N. Romano  




*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*

Al Dirigente della U.O.D. 04  
 della Direzione Generale Risorse Umane  
 (DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -  
 Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali  
 e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte  
 di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -  
 Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0727241 28/10/2015 11,05

Mitt.: 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adm...

Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in celli...

Classifica: 7.1, Fascicolo: 12 del 2015



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 7505/2014 della Corte di Appello di Napoli, ARMATO Adriana c/Regione Campania - Nota prot. n. 701217 del 19.10.2015

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, riguardante l'erogazione dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90 per il personale regionale comandato presso Autorità di Bacino Regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge Statale 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo Nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo Nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevede: "Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969  
 fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279  
 e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro”.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L'art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che: “ Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento”.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Si aggiunga che il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i compensi per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Inoltre va altresì evidenziato che con Deliberazione di Giunta regionale n. 3170 del 28.06.2002 si prendeva atto implicitamente sia della dotazione organica delle Autorità Regionali che della procedura concorsuale espletata dalle stesse. Il personale così selezionato dalle Autorità di Bacino e operante presso di esse veniva, a seguito di tale delibera, stabilizzato a tempo indeterminato presso le Autorità stesse e quindi di fatto ad esse assegnato.

Viene quindi meno il presupposto dell'emolumento di cui all'art. 16 della L. 253/90 che, secondo quanto ritenuto anche dal Consiglio di Stato Comm. Spec. n. 395 del 19/01/97, ha carattere provvisorio e circoscritto alla fase di prima applicazione della suddetta normativa e che non spetta ai dipendenti definitivamente inquadrati nei ruoli dei prefati organismi, provenienti da procedure di mobilità, concorsi pubblici ovvero passaggio diretto da posizioni di comando o distacco ( vedi sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4200/2014).

Per gli altri comandati presso le autorità di bacino regionali, non rientranti nella deliberazione su indicata, sempre per fatti concludenti, si ritiene che i provvedimenti di comando, rinnovati singolarmente e annualmente, abbiano di fatto la natura e l'essenza di provvedimenti di stabile assegnazione/inquadramento, atteso che il personale espleta la propria attività presso le Autorità regionali ormai da lunghissimo tempo senza soluzione di continuità.

Si aggiunge poi che l'art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994, allorché prevede che al trattamento economico del personale collocato in posizione di comando provveda l'Amministrazione e per essi si applica il disposto del terzo comma dell'art. 16 della Legge n.

regolamenta la materia del trattamento economico del dipendente, materia di pertinenza dell'ordinamento civile, ambito quest'ultimo di competenza statale e non regionale, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale confermato da ultimo anche dal disposto della sentenza n. 153/2015 della Corte Costituzionale.

In relazione alla problematica si sottolinea come l'orientamento della giurisprudenza sulla questione non sia univoco.

A tal fine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito una serie di stralci della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014 favorevole all'Amministrazione, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ◆ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ◆ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ◆ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ◆ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

Il Dirigente della UOD 55.14.17

Nicola Romano

Il Dirigente della UOD 55.14.05

M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Gestione del Personale  
 Settore Trattamento Economico

Napoli, li ...  
 Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli  
 Fax 081 7962217

REGIONE CAMPANIA

Prof. 2005.0731366 dal 07/09/2005 ore 13,23  
 Dest.: Contenzioso Civile e Penale

Sottorascicolo: 2005.XXXI/1/1.98/1  
 Contenzioso Civile e Penale



*Am. Maggiori*  
*Alf. Tranchino*

A.G.C. Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale  
 Via Marina 19/C  
 80133 NAPOLI

A.G.C AA.GG. e Personale  
 Settore Reclutamento del Personale

A.G.C AA.GG. e Personale  
 Settore Stato Giuridico e Inquadramento

A.G.C AA.GG. e Personale  
 Settore AA.GG. e Contenzioso

LORO SEDI

**Oggetto: Tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001  
 - Promosso da Abbagnale Antonio + 19 e Tranchino Alfredo + 15  
 Indennità ex art. 16 L. 253/90 al personale comandato c/o le Autorità di Bacino regionale**

Si riscontrano le Vs. note prot. n°651971 e n° 651978 del 29.07.05 di pari oggetto, per relazionare in merito al contenzioso in essere.

L'art. 16 co. 3 della L. 07.08.1990 n° 253 "Disposizioni integrative alla Legge 18.05.1989 n° 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Ecologia" disponeva che "in sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nelle Autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma secondo. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma secondo" (allegato 1).

Tale indennità è stata determinata con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991 (allegato 2).

Nel caso della Regione Campania, con L.R. n° 8 del 07.02.1994 " Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", all'art. 8 co. 5 si disponeva che "Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l' Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell' articolo 16 della legge (regionale) 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora



partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell' articolo 14 della stessa legge" (allegato 3).

Con delibera di G.R. n° 2848 del 20.05.1998, si disponeva il comando del primo contingente di personale destinato presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (allegato 4); con successivi decreti nominativi, agli atti del Settore Reclutamento, si adottavano successivi atti di comando del restante personale presso le altre Autorità di Bacino.

Pertanto, a far data dalla presa di servizio dei dipendenti comandati, veniva corrisposta, ai sensi dell'art. 16 della L. 253/90 e della L.R. n° 8/94, l'indennità in oggetto nella misura stabilita con il precitato Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991.

Tale indennità risulta essere stata corrisposta ai dipendenti regionali di cui sopra fino al 31/12/2002.

Infatti, in data 30.09.2002, a seguito dell'incontro tra l'Assessorato alle Risorse Umane e i Segretari delle Autorità di Bacino, giusto verbale (allegato 5), veniva stabilito che l'erogazione della indennità di cui all'art. 16 della L. 253/90 sarebbe continuata fino al 31.12.2002 e che, a far data dal 01.01.2003, la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30/09/2002.

Il contenuto di tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 co. 1 del C.C.D.I. stipulato in data 12.07.04 (allegato 6), giusta delibera di G.R. 1467 del 23.07.04.

Si precisa che l'art. 28 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali – stipulato in data 01.04.1999 disponeva, tra l'altro, la disapplicazione dell'art. 16 co. 3 della L. 253/90 dalla data di effettiva attuazione del co. 3 art. 21 del presente CCNL (allegato 7).

Ad ulteriore precisazione, si fa presente che i ricorrenti:

- Del Vecchio Giuseppina nata a Napoli il 26.05.1953
- Vernillo Giuseppe nato a Napoli il 06.05.1956

in comando presso l'Autorità di Bacino Nord-Occidentale, la prima, dal 10.06.2003 e presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, il secondo, dal 01.10.2004, risultano non aver mai beneficiato dell'indennità di cui all'art. 16 co. 3 L. 253/90.

Tanto si relaziona per quanto di competenza, inviando copia della richiesta pervenuta dall'AGC Avvocatura ai Settori in indirizzo, per eventuali ed ulteriori integrazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 02

Dr. Claudia Campobasso

Il Dirigente del Settore

Dr. Giovanna Paolantonio

Il Responsabile P.O.

Nunzio Panico